

REP. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**“RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE SANTO**

**STEFANO E “L’ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE STELLA” PER LA GESTIONE**

**DELLA CASA DI QUARTIERE “ STELLA” IN VIA LUDOVICO SAVIOLI, 3 BOLOGNA**

In attuazione della determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/4565 esecutiva ai sensi di legge

tra

Il Comune di Bologna - Quartiere Santo Stefano - (cod. fisc. 01232710374) nel seguito denominato

“Quartiere”, legalmente rappresentato da Antonella Sava, domiciliata per la sua carica in via Santo

Stefano, 119 - Bologna, presso la sede del Quartiere, che interviene nel presente atto nella sua qualità

di Direttore nominato con atto del Sindaco P.G. n. 54619/2023

e

l’Associazione Centro Socio Ricreativo Culturale Stella Aps (C.F. 92012530371) con sede legale a

Bologna, in Via Ludovico Savioli, 3, legalmente rappresentata dalla Sig. ra Maria Francesca Steiner in

seguito denominata “Gestore”.

Premesso che:

- la rete delle Case di Quartiere nasce dall’evoluzione del sistema dei centri sociali autogestiti dagli

anziani, caratterizzati da una presenza radicata e diffusa sul territorio. Dopo la riforma dei Quartieri

del 2016, che ha ridefinito i quartieri quali aree con una popolazione media di 60000 abitanti, le Case

di Quartiere rappresentano una infrastruttura fondamentale per il lavoro di prossimità quali luoghi

sempre più trasversali, intergenerazionali e interculturali di creazione di benessere, coesione e

solidarietà tra le persone e le comunità;

- mediante delibera di Giunta P.G. n. 223432/2019, è stato avviato il Percorso verso le Case di

Quartiere per un welfare di comunità e sono stati definiti gli indirizzi per l’implementazione del nuovo

modello gestionale;



	il Gestore è risultato propositivo ed attento rispetto a progetti, percorsi e laboratori partecipativi	
	promossi dall' Amministrazione Comunale, a tavoli istituzionali convocati dal Quartiere e a livello	
	cittadino (ad es. bando digital divide e sportello Spad);	
	il Gestore si è sempre dimostrato puntuale a trasmettere al Quartiere la programmazione annuale delle	
	sue attività e al rispetto delle scadenze previste;	
	il Gestore si è sempre mostrato capace di rispondere ai bisogni della popolazione in particolare per il	
	target anziani. Si dota di fasce di apertura molto estese e ad accesso libero per consentire il più ampio	
	scambio con il territorio.	
	Nel tempo la CdQ è diventata un punto di riferimento per la zona di prossimità in cui insiste e risulta	
	molto connessa con le realtà già attive nel territorio circostante (ha ospitato anche tirocini con persone	
	individuate dal Servizio Sociale), altresì la CdQ ha mostrato sempre una solida capacità gestionale.	
	Per i motivi sopra esposti	
	si conviene quanto segue	
	<b>Art. 1 – Finalità</b>	
	1. Finalità della presente convenzione è la gestione della Casa di Quartiere Stella quale struttura ibrida	
	ric conducibile al modello dell' amministrazione condivisa, infrastruttura a disposizione della comunità	
	pensata per agevolare le persone nell' esercizio delle loro prerogative sociali, aperta e accessibile alla	
	cittadinanza e volta a promuovere e favorire la partecipazione delle persone anziane e dei cittadini e	
	delle cittadine in genere, al lavoro di comunità e alla cura del territorio.	
	2. La Casa di Quartiere rappresenta un punto di riferimento per la cittadinanza e in particolare per la	
	popolazione anziana in termini di attività ed interventi di contrasto della povertà relazionale, di	
	promozione della socialità, di attività ricreative e culturali, di prevenzione socio-sanitaria, anche	
	attraverso la promozione di sani e corretti stili di vita, in una prospettiva intergenerazionale, anche	
	mediante attività ed interventi rivolti sia alle persone sole (con particolare attenzione ai nuclei	
		Pagina 3 di 16

	monofamiliari ed a rischio fragilità relazionale) sia ai giovani, agli adolescenti e alle famiglie del	
	territorio.	
	<b>Art. 2 – Oggetto</b>	
	Oggetto della presente convenzione è la gestione della Casa di Quartiere Stella, il Quartiere concede al	
	Gestore in comodato d'uso gratuito, come previsto dagli atti richiamati in premessa, il primo piano	
	dell'immobile sito in Via Ludovico Savioli, 3, così composto:	
	- un salone utilizzato in modo polivalente e flessibile	
	- una saletta di lettura	
	- una cucina office con piccolo ripostiglio	
	- ufficio Presidenza	
	- due bagni	
	Il tutto come da planimetria allegata.	
	Gli spazi sopra indicati sono identificati al Catasto al Foglio 237, mappale 24, subalterno 3.	
	La consistenza dell' immobile e degli arredi nonché lo stato di conservazione sono descritti nel verbale	
	di consistenza iniziale che sarà redatto entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.	
	In prossimità della scadenza della convenzione sarà redatto un verbale di consistenza finale.	
	La Casa di Quartiere Stella è attigua ad un giardino pubblico, Giardino Savioli, per la gestione del	
	quale è in essere un patto di collaborazione con il Quartiere Santo Stefano.	
	Relativamente alle prescrizioni di legge in tema di efficienza energetica, le parti concordano di	
	condividere le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica	
	(A.P.E.) dell'immobile.	
	<b>Art. 3 – Sede Legale</b>	
	Il Gestore dovrà fissare la propria sede legale presso la Casa di Quartiere.	
	Altri soggetti che svolgono parte preponderante delle attività sociali nella Casa di Quartiere potranno	
	fissarvi la propria sede legale previo assenso del Quartiere e del gestore.	
		Pagina 4 di 16

#### Art. 4 – Rapporti con il Quartiere

1. Il soggetto Gestore ha il compito di condurre la Casa di Quartiere in forma autonoma nel rispetto del Manifesto delle Case di Quartiere di Bologna, garantendo la funzione della Casa di Quartiere quale servizio sussidiario dell'Amministrazione comunale, autogestito e aperto al territorio e si impegna a gestire la Casa di Quartiere nell'ambito delle linee di indirizzo del Quartiere sulla programmazione delle attività e sull'uso degli spazi, concordate periodicamente col Quartiere attraverso una coprogettazione costante e dinamica tra i gestori e gli uffici e servizi di Quartiere, coinvolgendo anche le altre Case di Quartiere e le realtà del territorio, al fine di inserire la programmazione della Casa di Quartiere all'interno del quadro più ampio di interventi e progetti volti alla cura della comunità locale e del territorio promossi dal Quartiere.

2. Il Gestore della Casa di Quartiere, coordinandosi con l'Amministrazione, dovrà in particolare:

a) partecipare attivamente alla realizzazione di progetti sostenuti dal Quartiere, intensificando reti e relazioni funzionali al consolidamento del welfare di comunità e allo sviluppo socio-culturale della cittadinanza, nonché attivare sinergie con le altre realtà del territorio in armonia con gli indirizzi del Quartiere;

b) collaborare per la realizzazione di obiettivi e progetti comuni con le altre Case di Quartiere a livello di territorio e cittadino, partecipando alle sedi di coordinamento previste nell'ambito del progetto "Case di Quartiere";

c) partecipare attivamente, anche mettendo a disposizione spazi, ai percorsi e laboratori partecipativi promossi dall'Amministrazione comunale ed ai tavoli istituzionali convocati dal Quartiere per lo sviluppo e la valorizzazione dei progetti e dei servizi di comunità da offrire alla cittadinanza nel territorio di riferimento;

d) partecipare attivamente mettendo a disposizione spazi per l'inserimento nella Casa di Quartiere di attività e servizi quali, ad esempio, quelli rispondenti alla sfera del welfare di prossimità nell'ambito dei finanziamenti europei PN Metro Plus e città medie sud 2021 - 2027.

	3. Il Quartiere si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente, per un massimo annuo di 20 giornate	
	gli spazi della Casa di Quartiere per finalità istituzionali e/o per interventi e progetti di interesse	
	pubblico, dandone congruo preavviso al gestore.	
	4. Il Gestore potrà stipulare, in accordo e raccordo con il Quartiere, accordi di collaborazione formali	
	con enti, istituzioni, soggetti associativi e civici presenti sul territorio al fine di valorizzare gli spazi	
	della Casa di Quartiere attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative, rassegne e simili a favore	
	della cittadinanza.	
	La disponibilità a favore di soggetti terzi degli spazi della Casa di Quartiere per usi occasionali potrà	
	avvenire nelle forme e alle condizioni concordate con il Quartiere e rese pubbliche ai sensi del	
	successivo articolo 13.	
	5. Le forme di collaborazione sopra citate definiscono le modalità in cui i soci di altre associazioni e/o	
	gli utenti delle istituzioni coinvolte possono frequentare la Casa di Quartiere in relazione alle	
	iniziative oggetto degli eventuali accordi e determinano gli impegni dei soggetti a contribuire pro	
	quota agli oneri diretti e indiretti della gestione. L'accordo di collaborazione di cui al precedente	
	comma potrà inoltre, prevedere la designazione di un rappresentante della realtà coinvolta quale	
	membro del Comitato di Gestione della Casa di Quartiere come previsto dal successivo articolo 5.	
	6. Il Gestore si rende disponibile, nelle modalità concordate con l'Amministrazione e nel rispetto dei	
	relativi rapporti convenzionali da questa sottoscritti in merito, o comunque in base a specifici accordi	
	con gli uffici territoriali degli enti a ciò preposti, a favorire all'interno della Casa l'eventuale	
	inserimento, a supporto delle attività che ivi si realizzano, di persone per lo svolgimento di attività	
	gratuita in favore della collettività quale forma di riparazione del danno a scopo risocializzante e	
	comunque ai fini previsti dalla legge o con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di	
	pubblica utilità o Messa alla Prova. Il Gestore, in accordo con il Quartiere, si impegna a favorire il	
	coinvolgimento di giovani coinvolti in progetti di servizio civile o di studenti impegnati in tirocini	
	formativi/curricolari.	
		Pagina 6 di 16

	7. Il gestore si impegna a trasmettere al Quartiere:	
	• entro il 31/12 di ogni anno la programmazione annuale delle attività della Casa di Quartiere per	
	l'anno successivo. La programmazione delle attività, redatta anche sulla base degli indirizzi del	
	Consiglio di Quartiere contenuti nel Programma Obiettivo e delle proposte eventualmente emerse	
	dall'Assemblea civica della Casa di Quartiere, potrà essere modificata e integrata durante l'anno in	
	accordo con il Quartiere;	
	• entro il 31/05 di ogni anno il rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere, nel caso di assegnazione	
	della gestione a più soggetti associativi il rendiconto dovrà presentare in forma aggregata le poste,	
	riconducibili alla gestione della Casa di Quartiere, presenti nei bilanci approvati dalle assemblee delle	
	singole associazioni. A questa forma aggregata, che costituirà il "Rendiconto consuntivo della Casa di	
	Quartiere", e non ai bilanci delle singole associazioni, si dovrà fare riferimento per quanto riguarda la	
	presenza di eventuali avanzi di gestione;	
	• entro il 31/05 la rendicontazione sociale delle attività svolte, secondo uno schema preventivamente	
	concordato con il Quartiere, unitamente al piano di reinvestimento dell'avanzo di gestione;	
	• le convocazioni delle riunioni degli organi gestionali della Casa di Quartiere con il relativo ordine	
	del giorno ed un estratto sintetico dei verbali relativamente alle decisioni più rilevanti assunte.	
	8. Il piano di reinvestimento dell'eventuale avanzo di gestione, da rilevare secondo la modalità sopra	
	descritta, dovrà essere definito in accordo con il Quartiere, dando priorità a interventi di manutenzione	
	straordinaria e/o migliorie agli immobili ai sensi del successivo articolo 9, all'acquisizione di	
	attrezzature necessarie, a iniziative solidaristiche o ad accantonamenti per il finanziamento di attività	
	ed eventi in programmazione. Il Quartiere favorisce la cooperazione tra le Case di Quartiere al fine di	
	programmare investimenti congiunti degli avanzi di gestione.	
	9. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla	
	regolare gestione della Casa di Quartiere e delle sue attività, nonché ogni evento che possa incidere	
	sulla validità della presente Convenzione.	
		Pagina 7 di 16

	<b>Art. 5 – Comitato di Gestione</b>	
	La Casa di Quartiere è gestita dal relativo Comitato di Gestione. Ai lavori del Comitato di Gestione	
	può essere richiesta la presenza del Quartiere.	
	Nelle sedute il cui ordine del giorno preveda la discussione del bilancio e la programmazione annuale	
	delle attività devono comunque essere invitati la Presidente e la Direttrice del Quartiere o loro	
	delegati.	
	I componenti del Comitato di Gestione hanno diritto ad accedere a tutta la documentazione relativa	
	alle attività della Casa di Quartiere.	
	Il Comitato di Gestione è costituito dal consiglio direttivo dell’ETS concessionario e dai referenti	
	delle realtà che collaborano stabilmente alla gestione della Casa di Quartiere nell’ambito degli accordi	
	di cui al precedente articolo 4, ed è presieduto da un membro eletto tra i suoi componenti.	
	<b>Art. 6 – Assemblea Civica della Casa di Quartiere</b>	
	1. E’ istituita l’Assemblea civica della Casa di Quartiere Stella, con la finalità di coinvolgere cittadini,	
	cittadine e realtà del territorio nella vita della Casa di Quartiere attraverso proposte, espressione di	
	bisogni e partecipazione attiva alla realizzazione delle attività. Il ruolo dell’Assemblea Civica è	
	consultivo.	
	2. La partecipazione alla stessa è aperta previa registrazione a:	
	- i cittadini e le cittadine residenti nel Quartiere dove ha sede la Casa che abbiano compiuto il	
	sedicesimo anno di età;	
	- i cittadini e le cittadine non residenti, ma che nel Quartiere esercitino la propria attività di lavoro, di	
	studio o volontariato;	
	- le persone straniere e le persone apolidi residenti nel Quartiere o che vi svolgano la propria attività di	
	lavoro, di studio o volontariato.	
		Pagina 8 di 16



3. Partecipano ai lavori dell'Assemblea Civica la Presidente e la Direttrice del Quartiere o loro delegati e i rappresentanti delle realtà coinvolte nella gestione della Casa di Quartiere (Comitato di Gestione) e delle ulteriori attività che in essa si svolgono.		
4. L'Assemblea Civica è presieduta dalla Presidente del Quartiere o suo/a delegato/a.		
5. L'Assemblea Civica della Casa di Quartiere dovrà essere convocata dal Quartiere, sentita la Casa di Quartiere, almeno due volte l'anno, indicativamente:		
- in ottobre/novembre ai fini della presentazione di proposte per il piano delle attività da svolgere nella Casa di Quartiere per l'anno successivo;		
- in aprile/maggio per l'illustrazione del rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere, della rendicontazione sociale delle attività svolte unitamente al piano di reinvestimento degli utili, precedentemente concordato con il Quartiere.		
6. Delle sedute dell'Assemblea è redatto apposito verbale.		
<b>Art. 7 - Modalità di gestione</b>		
Il Gestore non percepirà alcun compenso per la conduzione della Casa di Quartiere ed utilizzerà soci volontari e/o prestatori d'opera aventi regolare rapporto di lavoro.		
La Casa di Quartiere rappresenta un progetto autonomo dal punto di vista finanziario, tutte le operazioni finanziarie relative alla Casa di Quartiere devono fare riferimento ad un conto corrente dedicato.		
Per la realizzazione di ogni attività, iniziativa o evento, il Gestore, insieme ai soggetti terzi eventualmente coinvolti, dovrà ottenere, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.		
E' vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche degli spazi o le condizioni d'uso, senza il nulla-osta del Comune e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative.		
		Pagina 9 di 16

	Negli spazi della Casa di Quartiere è fatto divieto di installare apparecchi automatici, quali ad esempio	
	slot-machines, videolottery o altri sistemi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e	
	possano procurare dipendenza.	
	L'utilizzo del logo del Comune e del Quartiere deve essere richiesto e autorizzato in relazione a	
	specifiche attività e ad eventi determinati non facenti parte della programmazione annuale già	
	concordata con il Quartiere, secondo le modalità previste dai Regolamenti comunali.	
	L'utilizzo dell'Immagine Coordinata della Rete delle Case di Quartiere di Bologna deve essere	
	realizzato nel rispetto di quanto indicato nell'apposito Manuale d'uso.	
	<b>Art. 8 – Impegni del Gestore</b>	
	1. Il Gestore si impegna al rispetto del Manifesto delle Case di Quartiere di Bologna e della XII	
	Disposizione transitoria e finale della Costituzione e relativa legge di attuazione 20/06/1952 n. 645	
	(Legge Scelba), nonché della Legge 25/6/1993 n. 205 (Legge Mancino).	
	2. Il soggetto gestore è responsabile della gestione e dell'organizzazione della Casa di Quartiere.	
	3. Nel caso di presenza di dipendenti il soggetto gestore redige e predispone il documento di analisi e	
	valutazione dei rischi in relazione alle attività previste nella Casa di Quartiere, ai sensi del D.Lgs	
	81/08.	
	4. Il soggetto gestore e i competenti uffici dell'Amministrazione comunale effettueranno una	
	valutazione complessiva degli immobili al fine di:	
	• verificare la capienza massima dei locali e le loro condizioni di accessibilità - al pubblico o ai soli	
	soci - in relazione alle diverse attività previste;	
	• definire di concerto le azioni e gli adempimenti conseguenti.	
	Dall'esito delle valutazioni di cui sopra possono derivare modifiche o differimenti delle attività	
	concordate in esito alla coprogettazione al fine di renderne compatibile l'esercizio con le	
	caratteristiche del luogo.	
	5. Il gestore si impegna, in particolare a:	
		Pagina 10 di 16

	- provvedere all'apertura e chiusura dei locali secondo orari funzionali alle attività svolte e compatibili	
	con le esigenze dei/delle cittadini/e ed a comunicare al Quartiere eventuali periodi di chiusura;	
	- custodire i locali, le attrezzature e i beni mobili ivi presenti;	
	- adempiere a qualsiasi onere tributario derivante dalle attività svolte;	
	- mantenere puliti gli spazi interni ed esterni concessi;	
	6. Inoltre il Gestore dovrà:	
	- sostenere i costi per le utenze di acqua, elettricità, gas, telefonia, riscaldamento, ecc. I contratti per le	
	utenze sono intestati direttamente all'Associazione, a meno che ciò non risulti possibile in	
	considerazione delle caratteristiche strutturali degli impianti;	
	- provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree oggetto della convenzione,	
	concordando tipologie e modalità di intervento con gli uffici comunali competenti e a segnalare	
	tempestivamente alla Direttrice del Quartiere la necessità di interventi manutentivi di competenza	
	comunale.	
	<b>Art. 9 – Impegni del Comune</b>	
	1. Le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile e delle aree ortive sono a carico del Comune.	
	2. Il Comune e il soggetto gestore possono concordare che l'esecuzione di determinati interventi di	
	manutenzione straordinaria siano a carico di quest'ultimo. In tal caso il gestore affida l'esecuzione	
	dell'intervento ad un soggetto in possesso delle necessarie qualificazioni il quale provvederà a	
	rilasciare le certificazioni dovute in ordine alla corretta esecuzione dei lavori. Il rispetto delle predette	
	condizioni esonera il soggetto gestore in ordine ad eventuali responsabilità connesse agli interventi di	
	manutenzione straordinaria eseguiti.	
	3. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e	
	successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare: per interventi di	
	manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire	
	parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e	
		Pagina 11 di 16

	tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino	
	modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono	
	ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con	
	esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari	
	nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si	
	mantenga l'originaria destinazione d'uso.	
	4. Al fine di garantirne la sostenibilità gestionale, il Comune si impegna inoltre a valutare, nell'ambito	
	delle risorse disponibili, la possibilità di sostenere con contributi finanziari la Casa di Quartiere, anche	
	in ragione della gestione di specifiche attività e interventi sussidiari e complementari a quelli offerti	
	dall'Amministrazione.	
	<b>Art. 10 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della Casa di Quartiere</b>	
	L'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della Casa di Quartiere e i	
	relativi adempimenti amministrativi dovranno effettuarsi con le modalità definite nel documento	
	"Case di Quartiere: Indirizzi relativi alla stipula delle convenzioni" approvato con delibera di Giunta	
	P.G. n. 74883/2025 e in conformità ai presupposti normativi ivi richiamati, nonché alle eventuali	
	modifiche normative nel tempo vigenti.	
	Nel caso in cui il soggetto gestore ritenga, in relazione alle sue capacità organizzative, che possa	
	risultare maggiormente funzionale la somministrazione da parte di un soggetto terzo, lo propone al	
	Quartiere che è chiamato ad esprimere parere in merito dettando eventuali indirizzi volti a garantire	
	che la modalità di gestione dell'attività di somministrazione risulti comunque coerente con la funzione	
	sociale della Casa. Il soggetto terzo a cui affidare la somministrazione in deroga dovrà comunque	
	essere individuato in un altro ente del terzo settore.	
	<b>Art. 11 - Oneri assicurativi e responsabilità</b>	
		Pagina 12 di 16

	Il Gestore si impegna ad assumere la custodia degli spazi ai sensi dell’art. 2051 c.c. e adotterà ogni	
	precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione del	
	medesimo, nonché dai dipendenti, volontari, operatori, o altri soggetti di cui il Gestore si avvalga.	
	Il Gestore si obbliga a stipulare polizza assicurativa con adeguati massimali contro i rischi di	
	responsabilità civile verso terzi e Prestatori d’opera (laddove esistenti), nonché polizza incendio e	
	rischi accessori. Copia di tali polizze saranno consegnate al Quartiere entro 30 giorni dalla stipula	
	della presente convenzione.	
	Le modalità sono definite nel documento “Case di Quartiere: Indirizzi relativi alla stipula delle	
	convenzioni” approvato con delibera di Giunta P.G. n. 74883/2025 in conformità alla normativa	
	vigente in materia, nonché alle eventuali modifiche normative nel tempo vigenti.	
	<b>Art. 12 - Durata della convenzione</b>	
	La convenzione avrà la durata di <b>quattro anni</b> , con decorrenza della sua efficacia a partire	
	dal 08/07/2025 in continuità con la convenzione in essere.	
	Se necessario al fine di garantire la continuità delle attività della Casa di Quartiere, la convenzione	
	potrà essere prorogata alla scadenza fino ad un massimo di sei mesi. Il Gestore è obbligato ad	
	accettare tale eventuale proroga alle condizioni contrattuali pattuite, nessuna esclusa.	
	Alla scadenza il bene immobile, compreso eventuali arredi ed attrezzature di proprietà comunale, sarà	
	restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato	
	manutentivo, fatto salvo il normale degrado d’uso senza necessità di preventivo atto di disdetta.	
	Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al Gestore all'atto	
	della riconsegna.	
	Qualora, alla scadenza della presente convenzione, il Gestore non provveda alla riconsegna degli spazi	
	liberi e sgomberi da persone e cose, esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed	
	indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.	
	<b>Art. 13 - Trasparenza e Rendicontazione</b>	
		Pagina 13 di 16

	La rendicontazione costituisce elemento strutturale nella gestione della Casa di Quartiere al fine di	
	valorizzare e monitorare le attività concretamente realizzate e l'impatto sociale generato a favore della	
	comunità.	
	Il Gestore dovrà presentare al Quartiere entro i termini e nelle modalità previste dal precedente art. 4:	
	- la programmazione annuale delle attività della Casa di Quartiere per l'anno successivo con	
	particolare riguardo alle finalità e gli indirizzi specifici della Casa medesima;	
	- il rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere, la rendicontazione sociale delle attività svolte	
	unitamente al piano di reinvestimento dell'avanzo di gestione.	
	Tutti i documenti relativi alle Case di Quartiere (Convenzioni, Accordi di collaborazione,	
	Programmazione delle attività, Rendicontazione finanziaria e sociale, modalità di richiesta, condizioni	
	e utilizzo degli spazi delle Case di Quartiere da parte di terzi, convocazioni e verbali dell'assemblea	
	civica ecc.) sono pubblicati, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, nella	
	sezione Partecipa del sito Iperbole Rete Civica.	
	Il gestore è tenuto inoltre a fornire a semplice richiesta del Quartiere ogni notizia, informazione,	
	documentazione relativa al bene ed alle attività svolte.	
	<b>Art. 14 - Decadenza, revoca, sospensione e risoluzione anticipata della convenzione</b>	
	Qualora il Gestore non ottemperasse agli obblighi assunti e fossero rilevate inadempienze rispetto a	
	quanto previsto nella presente convenzione, il Quartiere invierà comunicazione scritta con specifica	
	motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni	
	contrattuali prestabilite.	
	Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato	
	preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per	
	pubblica utilità, senza che al Gestore nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso	
	al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.	
		Pagina 14 di 16

	Il Quartiere si avvale della facoltà di risolvere in ogni momento la convenzione, previa comunicazione	
	al Gestore, in caso di:	
	- scioglimento del soggetto gestore;	
	- reiterate omissioni nella presentazione della documentazione da produrre al Comune in base alla	
	presente convenzione oppure dietro richiesta;	
	- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi;	
	- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o	
	introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;	
	- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;	
	- frode dimostrata dal Gestore in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altri soggetti pubblici e/o	
	privati, nell'ambito dell'attività convenzionale;	
	- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati e/o contravvenzioni di natura penale a carico	
	di persone che operano per conto del Gestore o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della	
	conduzione degli spazi;	
	- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei	
	danni subiti;	
	- subconcessione degli spazi, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, al di fuori dei casi previsti	
	dalla presente convenzione.	
	Nel caso di convenzione stipulata con una ATS, Associazione temporanea di scopo, se dalla medesima	
	recede il soggetto capofila il Comitato di Gestione dovrà dare immediata comunicazione al Quartiere	
	che valuterà insieme ai componenti del Comitato di Gestione rimanenti che: risultino titolari, da soli,	
	dei requisiti di partecipazione e di qualificazione; siano in grado di assicurare il corretto svolgimento	
	delle attività residue; venga scelto un nuovo capofila all'interno della compagine dei soggetti	
	rimanenti che possieda i requisiti previsti dall'avviso e dalla convenzione per il soggetto capofila. Nel	
		Pagina 15 di 16

	caso la valutazione dei suddetti elementi risultasse negativa il Comitato di Gestione decade e sarà	
	pertanto necessario emanare un nuovo avviso pubblico o riaprire la fase di co-progettazione.	
	Eventuali mutamenti della compagine (altri soggetti) non dovranno comportare mutamenti dell’assetto	
	delle attività e della programmazione concordata con il Quartiere.	
	<b>Art. 15 - Spese contrattuali</b>	
	Tutte le spese inerenti alla presente convenzione, sono a carico del Gestore, senza alcuna possibilità di	
	rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.	
	Tali oneri sono: marche da bollo, diritti di segreteria ed eventuali spese di registrazione a norma di	
	legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi e i regolamenti vigenti.	
	<b>Art. 16 - Trattamento dei dati personali</b>	
	Si applica quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei	
	dati personali).	
	<b>Art. 17 - Foro competente</b>	
	Per qualsiasi controversia che non è possibile definire in via amministrativa è competente il Foro di	
	Bologna.	
	<b>Art. 18 - Rinvio a fonti normative</b>	
	Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si intendono applicabili le norme del Codice	
	Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili	
	con la natura dell’atto.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Bologna, _____	
	per la Casa di Quartiere La Presidente per il Quartiere La Direttrice	
	_____	
	Allegato:	
	- planimetria “Centro Stella”	
		Pagina 16 di 16